

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

in persona del Giudice unico, dott. Vincenzo Picaro,
ha pronunciato la seguente

Sent. n. 429/02
R. G. n. 195/2001
Cron. n. 2362/02
Rep. n. 933/02

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n° 195/2001 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2002 con concessione di termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

QUINTILI FRANCO e **BELEC NEVENKA**, rappresentati e difesi dall'avv. Marina Milli per procura a margine del ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Roma, via M. Dionigi 29,

OPPONENTI,

nei confronti di

CAPITALIA S.P.A., già **BANCA DI ROMA S.P.A.**, rappresentata e difesa dall'avv. Pieremilio Sammarco per procura generale alle liti conferita con atto del notaio Zappone del 23.10.1996, rep. n° 55741 ed elett.te domiciliata presso la filiale di Tivoli della Banca di Roma S.P.A., sita in via del Trevio n° 55,

OPPOSTA,

avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione immobiliare.

Conclusioni per Quintili Franco e Belec Nevenka: "Voglia il Giudice dell'esecuzione sospendere l'esecuzione in attesa che sia definito e regolato dalle norme l'orientamento giurisprudenziale precisato in premessa; dichiarare illegittimi gli atti esecutivi e precisamente l'atto di precetto notificato il 6.12.2000 ed il successivo pignoramento immobiliare poiché il primo è privo dei calcoli relativi alle somme dovute a saldo del mutuo concesso e poiché le somme pretese dall'Istituto Bancario sono state comunque calcolate applicando il tasso di interesse del 13,90%, superiore a quello previsto dalla L. 108/96 e decreti successivi, da definirsi come usurario".

Conclusioni per Capitalia S.P.A., già Banca di Roma S.P.A.: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito respingere l'opposizione all'esecuzione proposta dai Signori Quintili e Belec perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di risposta e note autorizzate, qui da intendersi integralmente trascritti, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso depositato il 5.2.2001 al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, Quintili Franco e Belec Nevenka promuovevano il presente giudizio nei confronti della Banca di Roma S.P.A., poi trasformatasi nella Capitalia S.P.A., esponendo che con atto notarile del 21.1.1992 avevano acquistato un appartamento con annessa soffitta in Palombara Sabina (RM), via Madonna dei Boattieri 8/A, costituente la loro attuale residenza; che contemporaneamente

all'acquisto si erano accollati la quota frazionata del mutuo fondiario per complessive £ 225.900.000, di cui £ 147.900.000 relativi all'appartamento e £ 78.000.000 al vano soffitta; che fino al 30.6.1996 avevano provveduto regolarmente al versamento delle rate di mutuo, sospendendo poi la rata di giugno 1996, come indicato nell'atto di precetto, ma riprendendo poi i versamenti nel novembre 1996, come emergente dalle ricevute depositate; che in considerazione delle doglianze della banca per il mancato versamento delle rate alle scadenze indicate, nel marzo 1999 avevano proposto ad essa un piano economico per il versamento di quanto dovevano, ma la trattativa era fallita in quanto la banca tramite il dott. Forte aveva chiesto che prima di stabilire un piano di rientro i ricorrenti versassero la somma in contanti di £ 150.000.000, della quale i predetti non disponevano; che nel giugno e dicembre 2000 la Banca di Roma S.P.A. aveva notificato loro atti di precetto, intimando da ultimo, il versamento della somma complessiva di £ 215.099.507 (£ 139.776.350 + £ 75.323.157) per la restituzione dei mutui; che in data 31.1.2001 la banca aveva eseguito pignoramento immobiliare; che nelle more tra i due atti di precetto notificati era intervenuta la sentenza n° 14899 del 13.7/17.11.2000 della Corte di Cassazione, che confermando l'orientamento delle precedenti pronunce della Suprema Corte n° 5286/2000 e 1126/2000, aveva stabilito che i contratti di mutuo, ancorché precedenti all'entrata in vigore della L. 108/1996, ma non ancora esauriti, non potevano prevedere interessi superiori a quelli individuati nei decreti ministeriali attuativi, interessi che se stabiliti in tale misura andavano qualificati come usurari; che a seguito dell'intervento della Suprema Corte era stato emanato il decreto legge n° 394 del 29.12.2000, che aveva tentato di regolare la rinegoziazione dei mutui e del quale era in corso l'iter parlamentare di conversione in legge.

Sulla base di queste premesse in fatto ed in diritto, gli oppositori sostenevano che la pattuizione di un tasso di interesse del 13,90% annuo, superiore al massimo consentito per le operazioni di mutuo, doveva considerarsi usuraria, ed aggiungevano che vi era incertezza assoluta sul *quantum* dell'esecuzione perché i precetti non contenevano i calcoli relativi alle somme ingiunte, concludendo nei termini in epigrafe trascritti e producendo i documenti menzionati in calce al ricorso.

Notificati il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza il 20.2.2001 alla Banca di Roma S.P.A., quest'ultima si costituiva, sottolineando che il mutuo era stato concesso ai sensi dell'art. 6 L. 175/1991 alla Egort Costruzioni Appalti S.R.L. con contratto del notaio Mario Misiti di Roma del 22.10.1991, rep. n° 28578, spedito in forma esecutiva il 2.11.1991, per l'importo originario di £ 630.000.000, poi ridotto a £ 610.000.000 (vedi atto di erogazione e quietanza del notaio Mario Misiti dell'8.11.1991, rep. n° 28734) al tasso di interesse fisso del 13,90% annuo, e rimborsabile in dieci anni; che i ricorrenti avendo acquistato due unità immobiliari dalla Egort Costruzioni Appalti S.R.L. con atto di compravendita del 21.1.1992 del notaio Mario Misiti di Roma, rep. n° 29935, si erano accollati la quota frazionata del mutuo fondiario corrispondente a tali immobili, pari a £ 225.900.000, di cui £ 147.900.000 per l'appartamento e £ 78.000.000 per la soffitta; che le rate semestrali erano rimaste impagate a partire da quella scaduta il 30.6.1996, sicché la banca in forza di quanto disposto dalla L. 175/1991 e di quanto previsto contrattualmente,



aveva diritto di esigere l'integrale pagamento del proprio credito per capitale, interessi ed accessori ed in tal senso aveva notificato agli opposenti precetto in data 6.12.2000 per £ 215.099.507, importo comprensivo di capitale residuo, interessi sul capitale, rate in mora, interessi di mora sulle rate impagate e commissione per anticipata estinzione maturati alla data dell'1.2.1999, al quale andavano aggiunti gli ulteriori interessi sulle rate scadute e da scadere fino al pagamento; che il 31.1.2001 al Quintili ed alla Belec era stato notificato pignoramento immobiliare.

In diritto l'opposta osservava che l'atto confusamente indicato da controparte come opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi non poteva essere considerato come opposizione agli atti esecutivi, peraltro tardiva rispetto al termine di cinque giorni dell'art. 617 c.p.c., in quanto con esso non veniva contestata la regolarità, o la validità di singoli atti del procedimento esecutivo, bensì la legittimità degli interessi applicati, questione attinente all'*an debeatur*; che i ricorrenti non erano legittimati a richiedere l'annullamento della clausola contrattuale sugli interessi, in quanto l'originario contratto di mutuo era stato stipulato dalla banca con la Egort Costruzioni Appalti S.R.L. e solo quest'ultima ai sensi dell'art. 1441 cod. civ. poteva avanzare eventualmente quella richiesta, mentre il Quintili e la Belec si erano solo accollati l'obbligazione di restituzione delle quote frazionate del mutuo.

In ordine alla misura degli interessi richiesti, la banca replicava che in data 27.2.2001 era stato convertito in legge il decreto legge n° 394 del 29.12.2000, contenente l'interpretazione autentica della L. 7.3.1996 n° 108, che superando i dubbi interpretativi sollevati da alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, aveva stabilito all'art. 1 che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 secondo comma cod. civ., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" ed aveva inoltre previsto la rinegoziazione automatica dei tassi all'8% per i mutui fino a £150.000.000 ed al 9,96% per i mutui di importo superiore a £ 150.000.000 solo per le nuove rate di mutuo da corrispondere e non per quelle che avevano scadenza prima del 3.1.2001; che peraltro nella specie doveva escludersi la rinegoziazione del tasso di interesse di mora anche perché già prima del 3.1.2001 si era verificata la risoluzione contrattuale per inadempimento dei mutuatari; che non sussistevano gravi motivi idonei a fondare la richiesta di sospensione in quanto i motivi dell'opposizione non erano meritevoli di accoglimento.

Per tali ragioni la banca chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese processuali, concludendo nei termini in epigrafe trascritti e producendo i documenti menzionati in calce alla comparsa di costituzione.

Con ordinanza riservata del 23.3.2001 il precedente Giudice, qualificata l'opposizione come opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi, perché vertente sull'*an debeatur* e respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla banca in ragione della configurabilità di un'ipotesi di nullità e non di annullabilità della clausola relativa agli interessi, sospendeva l'esecuzione immobiliare in quanto gli interessi applicati erano pacificamente superiori ai tassi soglia.

Entrato in funzione a decorrere dall'1.10.2001 il Tribunale Ordinario di Tivoli, destinato a decidere anche le controversie civili pendenti davanti alla locale sezione distaccata, il sottoscritto Giudice con ordinanza riservata del 20/21.2.2002 dichiarava inammissibile l'istanza della Banca di Roma S.P.A. di revoca della sospensione dell'esecuzione, e respingeva l'istanza degli opposenti di sospensione del giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in altri procedimenti sulla disparità di trattamento esistente tra mutui stipulati prima dell'entrata in vigore della L. 108/1996 e mutui stipulati dopo l'1.1.1997, sottolineando che peraltro tale disparità era frutto di scelte discrezionali del legislatore nella regolamentazione del reato di usura e che il riferimento introdotto dall'art. 1 del D.L. 29.12.2000 n° 394, convertito nella L. 28.2.2001 n° 24, all'epoca della pattuizione degli interessi e non a quella del pagamento, era pienamente conforme alla natura della nullità di vizio genetico del contratto.

Con la stessa ordinanza, dopo aver constatato che il mutuo in esame era stato stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della L. 108/1996 ed a tasso fisso, il sottoscritto Giudice riteneva la causa matura per la decisione senza bisogno di attività istruttoria e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 3.6.2002. Ritualmente comunicata la predetta ordinanza (agli opposenti con deposito presso la cancelleria del Tribunale per mancata elezione di domicilio nel circondario del Tribunale Ordinario di Tivoli, non più costituente dall'1.10.2001 sezione distaccata del Tribunale di Roma), la sola opposta concludeva nei termini in epigrafe trascritti ed il sottoscritto Giudice il 3.6.2002 si riservava di decidere, concedendo termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica. Nel termine concesso entrambe le parti depositavano solo le comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'opposizione proposta da Quintili Franco e Belec Nevenka va anzitutto qualificata come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, in quanto nessuna contestazione è stata mossa alla regolarità formale del titolo esecutivo, dal momento che a parte la doglianza inerente alla presunta usurarietà degli interessi applicati, i ricorrenti hanno genericamente lamentato la mancata specificazione dei singoli importi ingiunti senza mai mettere in dubbio però che nel precetto sia stata indicata la somma complessivamente dovuta di £ 215.099.507, di cui £ 139.776.350 per la frazione di mutuo riferibile all'appartamento e £ 75.323.157 per quella riferibile alla soffitta, comprensive di capitale residuo, interessi sul capitale residuo, rate in mora, interessi di mora su rate impagate e commissione di anticipata estinzione, come peraltro dettagliato negli estratti conto di mutuo fondiario all'1.2.1999 prodotti dalla banca e non contestati.

In ogni caso la doglianza sul mancato dettaglio della somma ingiunta nei due atti di precetto (il secondo differisce dal primo perché include le spese vive, i diritti e gli onorari, ma non è stato posto a base del pignoramento immobiliare, che si riferisce al

precetto notificato il 6.12.2000 di £ 215.099.507) non è stata coltivata, poiché nessun dubbio è residuo sulla composizione dell'importo all'esito della produzione degli estratti conto analitici all'1.2.1999.

Ugualmente priva di pregio è la doglianza, in verità neppure esplicitata chiaramente come motivo di opposizione, inerente alla mancata rinegoziazione del mutuo a tasso fisso ad un tasso inferiore rispetto a quello pattuito del 13,90% (vedi art. 4 del contratto di mutuo del notaio Mario Misiti del 22.10.1991, rep. n° 28587, racc. n° 10433 ed atto di compravendita del notaio Mario Misiti del 21.1.1992, rep. n° 29935 col quale Quintili Franco e Belec Nevenka si sono accollati le frazioni di mutuo gravanti sui due immobili acquistati dall'originaria mutuataria Egort Costruzioni Appalti S.R.L.); ed invero non solo la doglianza è stata avanzata in modo generico, neppure indicando il preteso tasso applicabile e risulta quindi in via preliminare inammissibile, ma se anche fosse intesa come richiesta di applicazione del tasso di sostituzione previsto per i mutui a tasso fisso dall'art. 2 del D.L. 29.12.2000 n° 394 pubblicato il 30.12.2000 e convertito con modificazioni nella L. 24/2001, dovrebbe essere comunque disattesa, in quanto pur essendo stata estesa l'applicabilità dei tassi di sostituzione alle rate di mutuo a tasso fisso scadute al 30.12.2000 (e non al 2.1.2001) con la sentenza 25.2.2002 n° 29 della Corte Costituzionale, presupposto indefettibile per la rinegoziazione è che il mutuo fosse in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 394/2000, ossia alla data del 30.12.2000, mentre nella specie la banca in virtù della disciplina normativa propria del mutuo fondiario e della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20 dei patti integrativi del contratto di mutuo si era già liberata del vincolo contrattuale con effetto *ex tunc* con l'atto di precetto notificato agli oppositori il 6.12.2000 (vedi pag. 4 penultimo periodo del precetto). Quanto alla pretesa applicabilità della L. 108/1996 e dei decreti ministeriali attuativi che hanno determinato trimestralmente i tassi soglia, va senz'altro esclusa nel caso di specie, in quanto il contratto di mutuo nel quale è stato fissato nella misura del 13,90% il tasso di interesse annuo è stato stipulato il 22.10.1991 (vedi atto del notaio Mario Misiti, rep. n° 28587, racc. n° 10433) ed anche la riduzione del mutuo e l'accollo dello stesso da parte degli oppositori sono largamente anteriori all'entrata in vigore della L. 108/1996, avvenuta per l'operatività dei nuovi tassi usurari a partire dall'1.1.1997.

La stessa tesi dell'usurarietà sopravvenuta dei tassi concordati prima dell'entrata in vigore della L. 108/1996 e risultati successivamente superiori ai tassi soglia trimestralmente determinati per quel tipo di operazione, dopo essere stata temporaneamente avallata dalla Suprema Corte per tutti i rapporti ancora in essere (vedi in tal senso Cass. 2.2.2000 n° 1126; Cass. 22.4.2000 n° 5286; Cass. 17.11.2000 n° 14899), è stata smentita relativamente alle operazioni di mutuo a tasso fisso, quale quella in esame, dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 del D.L. 394/2000, convertito con modificazioni nella L. 28.2.2001 n° 24, che è stato ritenuto costituzionalmente legittimo soprattutto in relazione all'art. 3 della Costituzione con la sentenza della Corte Costituzionale 25.2.2002 n° 29. La norma esaminata dal Giudice delle Leggi stabilisce che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 2° comma c.c., si intendono usurari gli interessi che

69

superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi, o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", sicché alla luce di tale disposizione non si può più procedere al ragguaglio tra un tasso di interesse concordato in misura fissa in data anteriore alla L. 108/1996 ed i tassi di interesse determinati successivamente per lo stesso tipo di operazione, anche quando il pagamento sia richiesto dopo l'1.1.1997.

Tramonta così per le operazioni di mutuo a tasso fisso concordate prima dell'1.1.1997 la possibilità di invocare la nullità sopravvenuta per contrarietà a norme imperative, o l'inesigibilità della prestazione per impossibilità giuridica dell'oggetto, che del resto rischiavano di determinare una gravissima incertezza nei rapporti di credito, di estendere il campo del reato di usura a settori ben diversi da quelli che effettivamente il legislatore voleva contrastare e di mettere in dubbio la tradizionale configurazione della nullità come vizio genetico e non funzionale del negozio giuridico, dovendosi peraltro riconoscere che l'intervento del legislatore è stato opportuno per superare la situazione di dubbio interpretativo che si era manifestata nella giurisdizione ordinaria e che aveva indotto il precedente Giudice a sospendere l'esecuzione immobiliare, che potrà ora essere riattivata con istanza della creditrice al Giudice dell'esecuzione.

L'opposizione va quindi respinta, ma l'incertezza interpretativa della materia, interessata da ripetuti interventi normativi e giurisprudenziali contrastanti, giustifica la compensazione delle spese processuali.

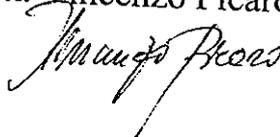
P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice unico, dott. Vincenzo Picaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta da Quintili Franco e Belec Nevenka nei confronti della Banca di Roma S.P.A., ora Capitalia S.P.A., con ricorso depositato il 5.2.2001, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da Quintili Franco e Belec Nevenka nei confronti della Banca di Roma S.P.A., ora Capitalia S.P.A., con ricorso depositato il 5.2.2001;
- 2) Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Tivoli 3.9.2002

Il Giudice unico
dott. Vincenzo Picaro



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Cancelleria Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11-9-2002

REGISTRATO A TIVOLI - AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO TIVOLI 20-2-2003

SPECIE 4 AL.N. 207

VERSATE EURO 149,77 F.to Il Direttore
SILVANO MOLINOR.

IL CANCELLIERE C1
CERREONI Giuseppina

li. 28-2-2003

Avv. GIUSEPPE

Copia pag. L. 14,000

Conform. n. > _____

Rilascio pag. > _____

Urgenza > _____

Iscriz. > _____

Fascic. > _____

Comunic. > _____

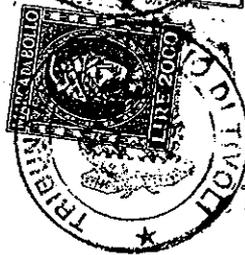
Originale > _____

Trascr. reg. > 8000

Comp. mand. > _____

Ricerca e vis. > _____

Totale L. 22.000



Copia conforme all'originale
Tivoli, 01/3/03



IL CANCELLIERE C1
GIUSEPPINA CERREONI

2